

“ Il saldo annuo previdenziale non è il fondamento dell’equilibrio attuariale degli Enti dei professionisti” .

nico attuariale economico degli Enti in esame che fonda le sue corrette radici nell’approccio tecnico sopra esplicitato ed applicato anche a livello internazionale”. Il patrimonio, essendo parte economica e contabile integrante della gestione delle Casse, anche contributiva e previdenziale, non può essere escluso dalla definizione del saldo previdenziale, pena lo sconto di un’insufficienza rappresentativa.

IL TASSO DI SOSTITUZIONE

In questo contesto, nel medesimo comunicato l’ordine degli attuari richiama fortemente un concetto di cui non si è sufficientemente parlato, da quando il passaggio al metodo contributivo di calcolo delle pensioni è stato prospettato alle casse dei professionisti come conseguenza del mancato rispetto dell’equilibrio previdenziale a cinquant’anni: quello dell’adeguatezza delle prestazioni. La categoria degli attuari ha infatti espresso la decisa convinzione che “l’attuale sistema di previdenza, pur con i rilevanti interventi contenuti nella recente manovra, necessita comunque di una riforma strutturale”, il cui principio fondamentale “sia quello di definire a priori un tasso di sostituzione adeguato”. ●

CASSE SVINCOLATE DAI CONTI PUBBLICI

Le Casse sono fuori dall’elenco Istat

Le Casse non rientrano nei conti dello Stato. L’ha sancito il Tar del Lazio che ha dato ragione ai ricorrenti, fra i quali l’Enpav. La sentenza restituisce autonomia al nostro Ente, esonerandolo da vincoli economici che non è legittimo applicare a chi non riceve finanziamenti dallo Stato. Un punto a favore dei professionisti nel braccio di ferro con il Ministro Fornero.

di Sabrina Vivian

Eppur si muove! Negli ultimi anni dall’amministrazione pubblica sono partiti numerosi tentativi di aggressione alla natura privata degli Enti previdenziali dei professionisti, nonostante la palese evidenza della loro autonomia, sancita dal decreto che ne ha disposto la trasformazione in persone giuridiche di diritto privato. L’ultimo in ordine di tempo è arrivato con il cosiddetto decreto “salva Italia”, con il quale è stato chiesto alle Casse di garantire un saldo previdenziale, rappresentativo del rapporto tra entrate contributive e uscite pensionistiche, positivo a cinquant’anni. La richiesta appare

discutibile sotto diversi aspetti, a partire dall’orizzonte temporale, considerato eccessivamente lungo. In 50 anni, le condizioni sociali, politiche ed economiche potrebbero portare a molti scenari diversi, impossibili da considerare oggi. Il decreto, inoltre, non permette di considerare nel calcolo il patrimonio, che invece rappresenta un’ulteriore garanzia della sostenibilità delle Casse. In questo contesto, si è inserita la recente sentenza del Tribunale amministrativo del Lazio depositata lo scorso 11 gennaio, che ha aperto uno spiraglio importante nel riconoscimento dell’autonomia delle Casse dei professionisti. Il Tribunale Amministrativo Regionale ha infatti sentenziato che le Casse dei professionisti vanno escluse dall’elenco degli

organi pubblici non economici, stilato annualmente dall'Istat e inserito nella Legge Finanziaria. "Abbiamo sempre sostenuto - ha sottolineato il Presidente Enpav, On. **Gianni Mancuso**, alla notizia della sentenza - quanto fosse controversa la nostra inclusione negli obblighi riservati alle pubbliche amministrazioni dalle recenti manovre finanziarie e questa sentenza ci esonera, finalmente, da tali vincoli, restituendoci la nostra autonomia".

IL RICORSO DELL'ADEPP

Ripercorrendo in breve le tappe della vicenda, la Finanziaria 2005 all'art.1, comma 5, aveva stabilito, al fine dichiarato di assicurare il conseguimento degli obiettivi di finanza pubblica stabiliti in sede di Unione Europea, che la spesa delle amministrazioni pubbliche inserite nel Conto economico consolidato dello Stato, individuate per l'anno 2005 nell'elenco allegato alla stessa legge finanziaria e per gli anni successivi dall'Istat, non potesse superare il limite del 2% rispetto alle corrispondenti previsioni aggiornate del precedente anno. E

“ L'Enpav non ha a che fare con il Conto economico consolidato dello Stato ”.

l'elenco allegato comprendeva anche gli “Enti nazionali di Previdenza e assistenza sociale”, dicitura generica che l'anno successivo l'Istat ha specificato, indicando esplicitamente nel suo elenco tutte le Casse di previdenza dei professionisti, che sono state così inglobate tra le “amministrazioni pubbliche”. La presenza in questo elenco ha comportato non pochi problemi agli enti previdenziali che si sono così trovati chiamati in causa da una serie di norme volte a ridurre le spese della Pubblica Amministrazione. Le casse e gli enti previdenziali dell'Adepp, fra cui l'Enpav, hanno impugnato l'elenco Istat 2011 e il Tar ha dato loro ragione.

DOVE STA L'ERRORE DELL'ISTAT?

L'Istituto Nazionale di Statistica si è basato sulle norme del sistema statistico comunitario, inserendo nell'elenco le “unità istituzionali”, che ha riscontrato essere in pos-

sesso dei requisiti richiesti per tale qualificazione dal Regolamento UE n. 2223/96. Ebbene, per rientrare nell'elenco “europeo” viene richiesta la duplice condizione di essere controllate e finanziate in prevalenza da amministrazioni pubbliche. Il Tar ha rilevato che si ha finanziamento prevalente quando i ricavi non riescono a coprire il 50% dei costi, e questo non è il caso delle Casse dei professionisti, che si mantengono in equilibrio con i versamenti contributivi dei propri iscritti e che, su espressa disposizione di legge, devono garantire l'equilibrio per almeno trent'anni (elevati a cinquanta dal decreto salva Italia). La circostanza che le Casse siano soggette a “controllo pubblico”, altro elemento indicato dalla Commissione europea come necessario per rientrare nell'elenco statistico, secondo il Tar non rileva. O meglio, il significato di “controllo” dato dall'Europa non si limita alla supervisione. La nozione comunitaria di “controllo” non si identifica con quella recepita nel nostro ordinamento, e



cioè innanzi tutto controllo sugli atti da parte di un soggetto pubblico sopra ordinato, ma si sostanzia nel potere giuridicamente riconosciuto ad una amministrazione pubblica di “determinare la politica generale e i programmi” della singola unità istituzionale, cioè di stabilire in via autonoma gli obiettivi che essa è chiamata a raggiungere e le modalità che deve seguire per realizzarli. In sostanza, ciò che l’ordinamento comunitario richiede perché possa affermarsi che una amministrazione pubblica eserciti il controllo su un’unità istituzionale, è che essa sia in grado di “influenzarne la gestione, indipendentemente dalla supervisione generale esercitata su tutte le unità analoghe”.

VIGILANZA NON È CONTROLLO

Come specifica la sentenza, “è indubbio che tale condizione non ricorre nel caso in esame perché incompatibile con la completa autonomia contabile, organizzativa, gestionale e finanziaria che l’articolo 1, comma 1, decreto legislativo n. 509/1994 riconosce agli enti di previdenza privatizzati, che sono vigilati dal Ministero del Lavoro e dai Ministeri competenti per materia per ciascuna delle Case, ed è di palese evidenza che la vigilanza sulla loro attività, che il legislatore nazionale affida a determinati organi statali, è nozione del tutto diversa dal controllo richiesto dal normatore comunitario”. La sentenza del Tar ribadisce non solo l’autonomia delle Casse, ma anche la loro capacità di far fronte alle spese, senza

CALCOLO CONTRIBUTIVO PER LE PENSIONI TOTALIZZATE

La recente sentenza n. 8 della Corte Costituzionale (depositata il 20 gennaio u.s.) conferma la correttezza della previsione del calcolo contributivo, con cui le Casse di pre-



videnza devono determinare lo spezzone di pensione dovuto al professionista, in caso di pensionamento in regime di totalizzazione. In definitiva, a norma dell’art. 4, comma 3, del D.Lgs. n. 42/2006, anche quando il pensionando risultasse iscritto alla Cassa in epoca così remota tale da farlo rientrare in un precedente regime di calcolo pensionistico, il ricorso alla totalizzazione determina l’automatico passaggio al regime attuale. La questione ha preso il via dal ricorso di un ex ragioniere che, iscritto per un periodo alla Cassa Ragionieri ed un altro all’Inps, senza tuttavia aver raggiunto i requisiti pensionistici in nessuna delle due gestioni, aveva fatto domanda per avere la pensione in regime di totalizzazione. La “pensione totalizzata” è calcolata “pro quota” da ciascun ente in rapporto ai rispettivi periodi di contribuzione e secondo le regole del sistema contributivo. Ed è proprio questo il punto *dolens* della questione. L’iscrizione del ricorrente alla Cassa Ragionieri, era risalente ad epoca antecedente al 2004, vale a dire ad un periodo in cui la Cassa utilizzava il metodo retributivo (e non contributivo) per il calcolo delle pensioni. L’ex iscritto, vistosi liquidare la pensione in base ai contributi versati, ha quindi fatto ricorso per far accertare il suo diritto alla corresponsione del trattamento pensionistico con il calcolo retributivo. Quando il ricorso è arrivato in appello, la Corte di Torino ha sollevato questione di legittimità costituzionale dell’art. 4, comma, 3 del decreto legislativo n. 42/2006 con riferimento agli artt. 3 e 76 della Costituzione, questione che i giudici della Consulta hanno ritenuto non fondata, confermando così la correttezza del calcolo della pensione ricevuta dal ricorrente.

gravare sulle pubbliche finanze, ma l’Adepp ancora non può cantare vittoria, perché il Consiglio

di Stato potrebbe essere chiamato a pronunciarsi sulla questione. ●